



COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

PROVINCIA DI CUNEO

**DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA
N. 212 DEL 22/04/2026 REG. GEN.
N. 54 DEL 21/04/2026**

OGGETTO: Determina a Contrarre ed affidamento alla ditta CORmedia Srl della fornitura di spazio pubblicitario "personalizzato" su settimanale saluzzese "il Corriere di Saluzzo"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 51 in data 16.04.2026 avente ad oggetto "Servizio di promozione del territorio finalizzata a valorizzare commercio, turismo, ambiente attraverso spazio pubblicitario "dedicato" in inserto del settimanale saluzzese "il Corriere di Saluzzo".";

Vista l'offerta della ditta CORmedia Srl con sede a Saluzzo in Via Parrà n° 9, che si conserva agli atti, prot. n. 2435 del 25.03.2026, dell'importo complessivo di € 183,00 (€ 150,00+ iva);

Dato atto che

- in data 31/03/2023 è stato approvato il D.lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- l'art. 226 comma 1 prevede che *"Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, è abrogato dal 1° luglio 2023"*;
- l'art. 229 comma 2 prevede che *"Le disposizioni del codice, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023"*;
- l'art. 225 comma 16 prevede che *"A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell'ANAC adottati in attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, laddove non diversamente previsto dal presente codice, si applicano le corrispondenti disposizioni del presente codice e dei suoi allegati"*;

Visto che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificata/o è inferiore a € 140.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett b) del d.lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

Ritenuto opportuno per economicità amministrativa e rapidità, procedere all'affidamento della fornitura secondo la normativa sopraccitata;

Visto l'art. 1, comma 130, della legge n. 145 del 31.12.2018, che ha stabilito che per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00, è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

Richiamati:

-l'art. 1 comma 130 della legge n. 145/2018 (Legge finanziaria) relativo alla deroga per i “micro-acquisti” di importo inferiore a 5.000,00 euro che possono essere effettuati al di fuori del Mercato Elettronico;

-l'art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

-l'art. 192, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione dirigenziale indicante:

- a) il fine che si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Precisato che:

- a) con l'aggiudicazione della fornitura in esame ed il conseguente contratto s'intende procedere alla fornitura di uno spazio pubblicitario “dedicato” sul settimanale saluzzese “il Corriere di Saluzzo”;
- b) il contratto avrà per oggetto l'affidamento della fornitura di cui al precedente punto a) e sarà stipulato a corpo;
- c) che sarà stipulato ai sensi l'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023;
- d) che la procedura di aggiudicazione del servizio e la scelta del contraente è stata fatta ai sensi dell'art. 50, comma 1°, D. Lgs. 36/2023 che prevede che per lavori servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00 è consentito l'affidamento diretto;

Richiamati:

-la deliberazione del C.C. n. 25 del 18.12.2025 di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2025;

- la deliberazione della G.C. n. 5 del 15.01.2026 di approvazione del P.E.G. 2026/2028;

-il decreto sindacale n. 6 del 12.09.2025;

Ritenuto necessario prevedere pertanto un impegno di complessivi € 183,00;

Atteso che l'importo complessivo dell'intervento risulta inferiore ad € 40.000,00;

Dato atto che ai fini della verifica della regolarità contributiva alla ditta fornitrice, è stato acquisito il Documento unico di regolarità contributiva mediante accesso al DURC on line pratica INPS_50105255 del 27.03.2026 valido sino al 25.07.2026;

Ritenuto opportuno per economicità amministrativa e rapidità, procedere all'affidamento della fornitura secondo la normativa sopraccitata;

Considerato che:

-che il servizio di cui sopra rientra nel campo di applicazione della Legge n. 136 del 13/08/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto per il presente procedimento, è stato generato il **C.I.G.BB55F4E4C9** ;

-in relazione all'intervento di cui trattasi la contribuzione a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture di cui in precedenza non è dovuta, in quanto trattasi di contratto di importo inferiore ad € 40.000,00;

Visto:

- il D. Lgs. n. 36/2023;

- il D.P.R. 207/10 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- il D. Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico delle Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- il vigente regolamento di contabilità in materia di impegno di spesa;

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009 e vista la deliberazione della G.C. n. 30 del 16/03/2010 che stabiliscono le misure organizzative idonee a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute a terzi per somministrazione, forniture ed appalti;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del servizio rilascia il visto di compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio;

Attestata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa mediante apposito parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10.10.2012 n. 174;

D E T E R M I N A

1. **Di dare atto** che la presente costituisce determinazione a contrattare e di **approvare** la stessa, relativamente alla fornitura di spazio pubblicitario “dedicato” sul settimanale saluzzese “il Corriere di Saluzzo” per l'importo complessivo di € 183,00 iva compresa;

2. **Di stabilire** che la procedura di aggiudicazione sarà fatta ai sensi dell'art. 36, comma 2°, lettera a) d. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i..

3. **Di affidare** alla ditta CORmedia Srl (C.F. 03261190049) con sede in Saluzzo – Via Parrà, 9 la fornitura di di spazio pubblicitario “dedicato” sul settimanale saluzzese “il Corriere di Saluzzo”.

4. **Di impegnare**, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme:

Esercizio	2026	
€ 183,00	Cap. 2670/21	
Missione	07	
Programma	01	
Titolo	1	
Macro	103	
Piano finanziario	U. 1.03.02.02.005	
Creditore	CORmedia Srl	
	CIG BB55F4E4C9	CUP -----
Esigibilità	31/12/26	

5. **Di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio.

6. **Di attribuire** alla presente determinazione valore contrattuale e di stabilire le seguenti clausole:

- termine di esecuzione del servizio: 31/02/2026;

- misura delle penali in caso di mancato adempimento nel termine di cui sopra: 1 per mille per ogni giorno di ritardo;
- l'affidamento non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. Sono fatte salve le disposizioni dell'art 120 del medesimo D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- l'appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 come modificato dalla L. 17.12.2010 n. 217 e in caso di inosservanza il contratto verrà risolto secondo quanto previsto al comma 9 bis dello stesso art. 3;
- di essere a conoscenza che ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30/03/2001 n. 165” e del Codice di comportamento del Comune, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 26.10.2023, il concessionario/appaltatore/lavoratore/collaboratore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopraccitati codici, per quanto compatibili, codici che pur non venendo materialmente allegati al presente affidamento s'intendono noti essendo pubblicati sul sito web del Comune;
- l'appaltatore dichiara, ai sensi dell'art. 53 – comma 16 ter – del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del committente che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del committente stesso, nei confronti dell'appaltatore, ne triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 4 e 50 della legge 06/11/2012, n. 190”, anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del committente, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con Orientamento n. 24 del 21/10/2015. L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni;
- obbligo per l'appaltatore di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
- l'appaltatore dichiara di accettare e approvare la disciplina del Patto di integrità approvato con Delibera della G.C. n. 16 in data 26/01/2023;

7. **Di trasmettere** copia del provvedimento al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

DI DARE ATTO che data del presente provvedimento è da intendersi quella dell'avvenuta sottoscrizione in formato digitale risultante dalle proprietà del file o da altro metadato del documento.

Costigliole Saluzzo, li 22 aprile 2026

<p>Il Responsabile del Servizio MONDINO DOTT. DARIO *</p>
--

firma autografa